



LEGGE REGIONALE 4 Dicembre 2003 n. 30

**BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 10/12/2003 n. IIS upplemento
Straordinario al n. 15**

LEGGE N.30 del 2003 - Assestamento del bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2003 ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 (ordinamento contabile della Regione Liguria).

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Stato di previsione dell'entrata)

1.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione, per l'anno finanziario 2003 sono apportate le variazioni di cui all'annessa tabella "A".

Articolo 2

(Stato di previsione della spesa)

1.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, per l'anno finanziario 2003 sono apportate le variazioni di cui all'annessa tabella "B".

Articolo 3

(Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 14/2003)

1.

L'articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2003 n. 14 (bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2003) è sostituito dal seguente:

"Articolo 6

(Autorizzazione alla contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento per la copertura del disavanzo finanziario 2003 e del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2002 determinato dalla mancata contrazione dell'indebitamento autorizzato nell'esercizio medesimo)

1.

Ai sensi dell'articolo 56 della l.r. 15/2002 la Giunta regionale è autorizzata a contrarre nell'anno 2003 mutui e altre forme di indebitamento a copertura:

a)

del disavanzo finanziario dell'anno 2003 nell'importo di euro 160.000.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato, Parte I;

b)

del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2002 determinato dalla mancata contrazione dell'indebitamento autorizzato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a) della legge regionale 7 maggio 2002 n. 21 (bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2002) nell'importo di euro 117.783.416,93 per le finalità indicate nell'apposito allegato, Parte II.

2.

Le condizioni di tasso e durata per la contrazione dei mutui sono fissate nei seguenti limiti:

a)

tasso massimo di interesse effettivo: 4,5 per cento annuo;

b)

durata minima del periodo di ammortamento: anni quindici.

3.

L'ammortamento dei mutui decorre dal 1° gennaio 2004. Gli oneri di preammortamento per un semestre trovano copertura nello stanziamento iscritto all'U.P.B. 18.106.

4.

Per l'emissione dei prestiti obbligazionari le condizioni sono fissate nei limiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia.

5.

Le rate di ammortamento per gli anni 2004 e 2005 trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 2003/2005 in corrispondenza della U.P.B. 18.106 per le quote interessi e della U.P.B. 18.301 per le quote capitale.

6.

Per gli anni successivi al 2003 le rate di ammortamento, comprensive degli eventuali aumenti del tasso di interesse connessi all'andamento del mercato finanziario, trovano copertura nei bilanci relativi."

Articolo 4

(Autorizzazione alla estinzione anticipata di mutui e alla contrazione di nuovi mutui o all'emissione di prestiti obbligazionari)

1.

Ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 3 agosto 1998 n. 26 (ristrutturazione del debito. Autorizzazione alla contrazione di mutui e alla emissione di prestiti obbligazionari conseguenti alla estinzione anticipata di mutui in ammortamento), la Giunta regionale è autorizzata ad estinguere anticipatamente mutui contratti a condizioni più onerose di quelle attuali di mercato e a contrarre in sostituzione nuovi mutui e altre forme di indebitamento per l'importo di euro 79.500.000,00, comprensivo del debito residuo dei mutui anticipatamente estinti e degli oneri contrattualmente previsti per la risoluzione anticipata degli stessi.

2.

Le condizioni di tasso e durata per la contrazione dei nuovi mutui sono fissate nei seguenti limiti:

a)

tasso massimo di interesse effettivo: 3,5 per cento annuo;

b)

durata minima del periodo di ammortamento: anni dieci.

3.

L'ammortamento dei mutui decorre dal 10 gennaio 2004. Gli eventuali oneri di preammortamento trovano copertura nello stanziamento iscritto alla U.P.B. 18.106.

4.

Per l'emissione dei prestiti obbligazionari le condizioni sono fissate nei limiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia.

5.

Le rate di ammortamento per gli anni 2004 e 2005 trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 2003/2005 in corrispondenza della U.P.B. 18.106 per le quote interessi e della U.P.B. 18.301 per le quote di capitale.

Articolo 5

(Dimostrazione ed utilizzo del saldo finanziario provvisorio alla chiusura dell'esercizio 2002)

1.

Il saldo finanziario provvisorio alla chiusura dell'esercizio 2002, nell'importo di euro 673.860.754,14 è la risultante delle seguenti componenti:

a) componenti positive

– con vincolo di destinazione

statale 389.300.909,04

– con vincolo di destinazione

a programmi comunitari 4.974.238,56

– ulteriore componente

positiva 279.585.606,54

673.860.754,14

b) componente negativa derivante

dalla mancata contrazione del

mutuo autorizzato a pareggio

dell'esercizio 2002

(da dedurre) 117.783.416,93

Saldo provvisorio contabile 556.077.337,21

2.

Il saldo finanziario provvisorio al 31 dicembre 2002 nell'ammontare di euro 673.860.754,14 sostituisce il saldo finanziario presunto, la cui utilizzazione è stata disposta dall'articolo 8 della l.r. 14/2003, ed è destinato come segue:

a)

per euro 430.000,00 ai sensi dell'articolo 29 della l.r. 15/2002 per la copertura delle leggi di spesa già iscritte nei fondi speciali del bilancio 2002;

b)

per euro 394.275.147,60 ai sensi dell'articolo 44, comma 3, della l.r. 15/2002, per la reiscrizione delle somme relative ad economie di spesa su stanziamenti di competenza e in conto residui finanziati con fondi assegnati con vincolo di destinazione di cui:

– euro 338.032.973,48 già reiscritti con l'articolo 9 della l.r. 14/2003;

– euro 56.242.174,12 come specificato nell'articolo seguente;

c)

per euro 1.703.662,63, ai sensi dell'articolo 45, comma 5, della l.r. 15/2002 per la reiscrizione per analoghe finalità delle somme cancellate dai residui dichiarati perenti relativi a spese finanziate con fondi assegnati con vincolo di destinazione;

d)

per euro 61.994.767,74, ai sensi dell'articolo 50 della l.r. 15/2002, per la copertura degli stanziamenti iscritti nella competenza dell'anno 2003 finanziati con fondi statali acquisiti alla competenza dell'esercizio 2002;

e)

per euro 215.457.176,17 per la copertura di spese stanziata alle seguenti Unità Previsionali di Base:

U.P.B. 1.103 - Spese per le consultazioni elettorali e referendarie (quota parte di euro 2.600.000,00);

U.P.B. 2.103 - Finanziamento dell'obiettivo 3 anni 2000/2006 (quota parte di euro 3.228.560,07);

U.P.B. 9.108 - Finanziamento ripiano disavanzi;

U.P.B. 11.103 - Spese per le attività di formazione professionale (quota parte di euro 3.269.000,00);

U.P.B. 18.108 - Fondo perenti di parte corrente;

U.P.B. 18.208 - Fondo perenti di conto capitale (quota parte di euro 114.359.616,10).

Articolo 6

(Reiscrizione in bilancio delle economie di spesa su stanziamenti finanziati con fondi assegnati con vincolo di destinazione)

1.

Ai sensi dell'articolo 44, comma 3, della l.r. 15/2002, le somme relative ad economie di spesa su stanziamenti finanziati con fondi assegnati con vincolo di destinazione, nell'importo di euro 56.242.174,12 sono reiscritte in termini di competenza, per le medesime finalità alle seguenti Unità

Previsionali di Base dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2003:

Area II

U.P.B. 2.101 euro 28.775,72

U.P.B. 2.102 euro 110.518,80

U.P.B. 2.103 euro 9.796,04

U.P.B. 2.104 euro 26.852,53

U.P.B. 2.109 euro 3.277,24

U.P.B. 2.110 euro 3.782,46

U.P.B. 2.202 euro 3.377.756,79

U.P.B. 2.211 euro 334.652,37

U.P.B. 2.215 euro 8.574,23

U.P.B. 2.216 euro 3.283.578,14

Area III

U.P.B. 3.204 euro 107.712,76

Area IV

U.P.B. 4.116 euro 1.699,06

U.P.B. 4.204 euro 387.342,67

U.P.B. 4.211 euro 191.984,98

U.P.B. 4.212 euro 3.331,15

U.P.B. 4.216 euro 1.239,20

Area V

U.P.B. 5.201 euro 4.148.227,88

Area VI

U.P.B. 6.101 euro 4.631,47

U.P.B. 6.104 euro 15.380.602,91

U.P.B. 6.105 euro 22.876,98

U.P.B. 6.199 euro 1.719.363,45

U.P.B. 6.201 euro 11.081.362,63

U.P.B. 6.206 euro 187.800,77

U.P.B. 6.302 euro 1.619.112,08

Area VII

U.P.B. 7.206 euro 1.002.446,79

Area VIII

U.P.B. 8.103 euro 16.477,04

U.P.B. 8.201 euro 7.027.466,57

U.P.B. 8.204 euro 19.491,00

U.P.B. 8.206 euro 916.623,30

U.P.B. 8.207 euro 764.180,75

Area IX

U.P.B. 9.101 euro 36.660,48

U.P.B. 9.102 euro 6.197,48

U.P.B. 9.103 euro 1.111.546,93

U.P.B. 9.104 euro 4.023,18

U.P.B. 9.106 euro 15.493,70

U.P.B. 9.109 euro 313.965,71

Area XI

U.P.B. 11.103 euro 57.965,13

U.P.B. 11.104 euro 241.844,98

Area XIII

U.P.B. 13.105 euro 60.280,31

U.P.B. 13.205 euro 433.005,15

U.P.B. 13.207 euro 15.452,02

Area XIV

U.P.B. 14.202 euro 1.719,10

U.P.B. 14.203 euro 32.315,77

Area XVIII

U.P.B. 18.111 euro 1.883.275,40

U.P.B. 18.211 euro 236.891,02

2.

Ai sensi dell'articolo 45, comma 5, della l.r. 15/2002 la somma cancellata dai residui dichiarati perenti relativa a spese finanziate con fondi assegnati con vincolo di destinazione dell'importo di euro 1.703.662,63 è reiscritta in termini di competenza, per analoghe finalità, nell'area VIII alla Unità

Previsionale di Base 8.208 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2003.

3.

La somma di cui al comma 2 deriva dallo stanziamento già iscritto al capitolo 7415 (U.P.B. 8.206) del bilancio dell'anno finanziario 1999.

Articolo 7

(Allegati)

1.

Il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione, per l'anno finanziario 2003 (allegato alla l.r. 14/2003) è modificato secondo le variazioni di cui alle annesse tabelle "A" e "B" apportate con la presente legge.

2.

Ai sensi dell'articolo 35 della l.r. 15/2002, è allegata alla presente legge la dimostrazione del saldo finanziario provvisorio al 31 dicembre 2002 che sostituisce il saldo finanziario presunto.

3.

Sono inoltre allegate le variazioni apportate ai documenti di cui all'articolo 30, comma 3, della l.r. 15/2002.

Articolo 8

(Dichiarazione d'urgenza)

1.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 4 dicembre 2003

PER IL PRESIDENTE

IL VICE PRESIDENTE

Vincenzo Gianni Plinio

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:2003

___Num:0030

___Boll__Uff__Num: II Supplemento Straordinario al n. 15

___Boll__Uff__Anno:2003